

15-4-1996

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 88

518.

Nairobi, 14 marzo 1995

**Accordo tra l'Italia e il Kenia
relativo alla base di lancio e controllo di satelliti
di San Marco-Malindi, in Kenia, con Allegato**
(Entrata in vigore: 14 marzo 1995)

Accordo fra l'Italia e il Kenya
relativo alla base di lancio e controllo di satelliti
di San Marco-Malindi in Kenya.

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya

1. Preso atto dell'Accordo per la Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra l'Italia ed il Kenya firmato a Roma, il 19 novembre 1985;
2. Preso atto dell'Accordo tra i due Governi sulla Stazione di lancio e di controllo di San Marco-Malindi, concluso con scambio di lettere in data 10 gennaio 1984 e successivamente prorogato con scambio di lettere fino al 1 Aprile 1987;
3. Riconosciuta la necessità di continuare ad utilizzare ed esplorare in maniera pacifica lo spazio extra-atmosferico, che comporta il lancio di razzi sonda e di satelliti scientifici dal territorio del Kenya;
4. Considerati i risultati della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico tenutasi a Vienna dal 9 al 12 Agosto 1982;
5. Considerata l'importanza della cooperazione internazionale per la promozione della esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e per continuare gli sforzi per estendere a tutti gli stati i benefici che ne derivano;
6. Consapevoli dell'importante contributo che la tecnologia del telerilevamento può dare allo sviluppo delle risorse naturali in Africa;
7. Riconosciuta la possibilità che la cooperazione tra i due Paesi offre al trasferimento di tecnologia e allo sviluppo delle risorse umane nell'ambito della scienza spaziale per il Kenya;
8. E riconosciuti inoltre i reciproci vantaggi economici e tecnici che potrebbero scaturire da una costante cooperazione nell'uso e nell'esplorazione pacifica dello spazio extra-atmosferico;
9. Visto l'Accordo relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, concluso a Nairobi il 1° aprile 1987 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Installazione della base

1. Il Governo della Repubblica Italiana (agendo nell'ambito della legge nazionale 49/87 e nei limiti delle risorse annuali di bilancio) ed il Governo della Repubblica del Kenya cooperano nell'uso della base di lancio e di controllo di Malindi-San Marco, che consiste in:
 - a) un segmento mobile per la ricerca spaziale a mare, attualmente situato a Ungama Bay per il lancio di razzi sonda e di satelliti;
 - b) un segmento a terra, nei pressi di Ngomeni, per il controllo dei satelliti e dei vettori e per l'acquisizione di dati.
2. Le installazioni dovranno essere utilizzate per la ricerca di base nel campo della scienza spaziale e per il controllo di veicoli spaziali. I settori di attività comprendono:
 - a) l'astronomia e l'aeronomia;
 - b) gli esperimenti nella ionosfera equatoriale;
 - c) la misurazione della densità atmosferica e della temperatura molecolare atmosferica ad una altitudine di 200-600 Km;
 - d) la determinazione della distribuzione della velocità del vento nella regione equatoriale in un raggio di 80-200 Km;
 - e) il lancio ed il controllo da San Marco di razzi sonda e di satelliti, in conformità con le disposizioni dell'Art. VIII del presente Accordo;
 - f) i servizi di telemetria e di comando in conformità con le disposizioni dell'Art. VIII del presente Accordo.
3. L'installazione di un segmento per il rilevamento delle risorse terrestri è soggetta:
 - a) agli impegni presenti e futuri del Governo della Repubblica del Kenya nei confronti del Programma del Consiglio Africano per il Telerilevamento e di altre simili organizzazioni;
 - b) alla soddisfazione del Governo del Kenya su un programma di addestramento per kenioti adeguatamente qualificati nei settori della ricerca e della scienza spaziale, delle tecniche di comando e della telemetria.

ARTICOLO II

Agenzie proposte all'attuazione

Per la base di San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti è istituito un Consiglio Congiunto a livello ministeriale, responsabile per gli indirizzi di politica generale per il Comitato Direttivo Congiunto. A tal fine:

- a. Il Governo della Repubblica del Kenya designa come responsabile per la realizzazione degli obiettivi della Base di cui all'Art. I, il Ministro di Stato dell'Ufficio del Presidente responsabile per le questioni relative alla Base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.
- b. Il Governo della Repubblica Italiana designa come responsabile della Base di cui all'Art. I, il Ministro per la Ricerca Scientifica o il Ministro responsabile per le questioni relative alla Base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.

ARTICOLO III

Attribuzioni e compiti del Governo Italiano

1. Il Governo della Repubblica Italiana risponde di tutti gli obblighi e conseguenze derivanti dalle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo.
2. (a) Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di addestramento per laureati e sul lavoro con attestato per kenioti nei settori della tecnologia, della ricerca e della scienza spaziale, considerandoli come un aspetto dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Art. I. I programmi di formazione per laureati includono la preparazione e la qualificazione per l'accesso ai corsi di specializzazione post-laurea ed ai programmi di dottorato previsti nel sistema universitario italiano.
Agli studenti kenioti, qualificati per i corsi di specializzazione post-laurea e di dottorato verranno assegnate borse di studio. Rimane inteso che nel corso di validità del presente Accordo verranno formati 4 Dottori di ricerca, 12 Ingegneri e 24 tecnici.
- (b) Il Governo della Repubblica Italiana finanziaria i progetti di sviluppo per la comunità nell'area di Ngomeni in Kenya, indicati nell'Allegato 1 al presente Accordo.
3. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya i nominativi di tutte le persone e l'elenco di tutte le attrezzature destinata alla Base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti.

4. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per ottenere terreni, aree a mare e spazi aerei nell'ambito della sovranità territoriale di quest'ultimo per ospitare la Base San Marco per il lancio e il controllo di satelliti, contro pagamento di un canone annuale di USD 50.000. Detto canone verrà rivisto ogni cinque anni.
5. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che si alternerà alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.
6. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà una domanda per ottenere l'approvazione del Governo della Repubblica del Kenya, per l'uso della stazione da parte di terzi, di loro programmi o di programmi che comprendono terzi.
7. Il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi per l'uso della stazione.
8. Il Governo della Repubblica Italiana fornirà al Governo della Repubblica del Kenya rapporti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi delle installazioni di cui all'Art. 1.
9. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite della autorità di gestione della Base, ha l'obbligo di informare non appena possibile le Agenzie aeronautiche e la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.C.A.) della Repubblica del Kenya delle date e degli orari del lancio dei satelliti per NOTAM.
10. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya, per l'esame e l'approvazione, i dettagli tecnici ed amministrativi di ogni lancio programmato, tre mesi prima per il lancio di razzi sonda e dodici mesi prima per i lanci orbitali. Tali dettagli includono:
 - (i) il tipo di vettore utilizzato, la potenza di propulsione, il combustibile, il numero degli stadi ed il paese di origine;
 - (ii) i dettagli del satellite incluso il numero delle attrezzature imbarcate, il loro singolo peso; gli strumenti trasportati, la loro utilizzazione e gli sponsor;
 - (iii) la traiettoria dell'orbita;
 - (iv) il periodo di permanenza in orbita;
 - (v) ogni altro dettaglio che il Governo del Kenya potrà richiedere.

ARTICOLO IV

Attribuzioni e compiti del Governo della Repubblica del Kenya

1. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminerà entro un lasso di tempo ragionevole i programmi presentati dal Governo Italiano e, approvato un programma, prenderà tutte le misure amministrative e concederà tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento del programma stesso.
2. Il Governo della Repubblica del Kenya provvederà:
 - a) alla individuazione dello staff professionale keniota da reclutarsi per lavorare presso la Base;
 - b) alla pianificazione di un programma di addestramento nei settori della tecnologia e della ricerca e della scienza spaziale in conformità con le disposizioni dell'Art. III (2) e dell'Art. VIII del presente Accordo.
3. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie, ivi comprese le perquisizioni ed il pattugliamento sul territorio posto sotto la sua sovranità e giurisdizione al fine di assicurare un efficace funzionamento della stazione, nonché la sicurezza dei beni e il benessere delle persone che vi lavorano.
4. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà a tempo debito alla Base l'autorizzazione scritta per il lancio ed il controllo dei satelliti dalla Stazione San Marco. Le domande e richieste della medesima saranno presentate dal Governo della Repubblica Italiana durante la fase di programmazione e al più tardi 30 giorni prima della data del lancio.
5. Il Governo della Repubblica del Kenya approverà ed autorizzerà tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze alla Base in conformità con i regolamenti esistenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) sulla assegnazione delle frequenze.
6. Il Governo della Repubblica del Kenya, su richiesta del Governo Italiano, esaminerà e fornirà terreni, aree a mare e spazi aerei per la Base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti in conformità con le disposizioni dell'Art. III (4) del presente Accordo.
7. Il Governo del Kenya controllerà, verificherà ed approverà, ove soddisfacenti, tutte le attrezzature destinate ad essere usate presso la Base, operazioni da effettuarsi ai porti di ingresso designati.
8. Il Governo della Repubblica del Kenya nominerà i suoi Rappresentanti, ivi incluso il Presidente che dovrà alternarsi alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.
9. Il Governo della Repubblica del Kenya concederà:

15-4-1996

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23

- a)
- 1) L'esenzione da tasse, imposte e diritti doganali e di vendita per tutte le attrezzature approvate (ivi inclusi i veicoli a motore) destinate ad essere usate presso la Base, a condizione che tali attrezzature siano finanziate dal Governo della Repubblica Italiana o da terzi autorizzati, e che vengano importate previo controllo doganale.
 - (ii) Tutte le attrezzature importate in esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita non verranno vendute in Kenya senza che vengano pagate le tasse e le imposte necessarie; non verrà pagata alcuna tassa qualora la merce venga venduta a persone che godano di privilegi simili.
- b) L'esenzione dall'imposta sul reddito per le persone autorizzate che lavorino presso la Base, a condizione che esse vengano pagate da fonti esterne e si trovino in Kenya esclusivamente allo scopo di lavorare presso la Base.
- c) L'esenzione da imposta, tasse e diritti doganali e di vendita per le masserizie importate, entro tre mesi dall'arrivo, da persone autorizzate, reclutate fuori dal Kenya per lavorare presso la Base.

ARTICOLO V

Gestione

Il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana coopereranno per la gestione ed il funzionamento della stazione di San Marco-Malindi in conformità con l'Art. VIII del presente Accordo e designeranno a tal fine i rispettivi enti pubblici o autorità e provvederanno alla notifica reciproca.

A tale fine, i due enti pubblici costituiranno un ufficio congiunto con il Presidente designato dall'ente pubblico italiano ed il vice-Presidente designato dall'ente pubblico keniano competente per la gestione della stazione terrestre di telemetria in banda S/X.

ARTICOLO VI

Uso della Base da parte di altri Governi ed Agenzie

1. L'uso degli impianti da parte di terzi nell'ambito del presente Accordo è soggetto alla previa autorizzazione scritta da parte del Governo della Repubblica del Kenya in conformità con l'Art. III (6); tale uso sarà soggetto al pagamento di un compenso in conformità con l'Art. III (7) del presente Accordo.

2. Tale autorizzazione, qualora concessa, non esenterà il Governo della Repubblica Italiana dalle responsabilità di cui all'Art. III (1).
3. Ai fini del presente Accordo, per terzi si intende ogni altro Governo, Agenzia, o Organizzazione Internazionale, eccetto il Governo della Repubblica del Kenya o il Governo della Repubblica Italiana o le loro rispettive autorità, agenzie o enti pubblici.
4. Nell'esaminare le domande presentate dal Governo Italiano in conformità con l'Art. III (6) del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya terrà particolarmente conto dei programmi realizzati dall'Italia in cooperazione con l'ESA o con la NASA.
5. L'uso della stazione San Marco da parte di terzi sarà regolamentato mediante appositi accordi tra i due Governi ed i terzi.

ARTICOLO VII

Responsabilità

1. Per qualsiasi danno arrecato a qualsiasi proprietà al di fuori della Base o a qualsiasi persona a causa delle attività di cui all'Art. I, il Governo Italiano sarà responsabile del risarcimento.
2. a) Per quanto riguarda le attività connesse al lancio, l'ente pubblico designato ai sensi dell'Art. V del presente Accordo, sottoscriverà una polizza di assicurazione con una o più compagnie di assicurazioni autorizzate ad effettuare transazioni assicurative in Kenya e che siano autorizzate dal Ministero del Tesoro keniano, a condizione che i costi di tale polizza di assicurazione siano commensurati al premio richiesto sul mercato internazionale dalle assicurazioni e/o riassicurazioni e per il massimale più elevato tra:
 - (i) il risarcimento o il rimborso totale della perdita subita;
 - (ii) la somma di sessanta milioni di dollari USA (US \$ 60,000,000).
- b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità Civili per i Danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà il Governo del Kenya, i cittadini e coloro che risiedono nella Repubblica del Kenya quali coassicurati.

3. In caso di azioni, cause o rivendicazioni nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività effettuate presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indannizzare ed a liberare il Governo del Kenya da responsabilità per perdite e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese relative o attinenti ad esse.

ARTICOLO VIII

Comitato Direttivo Congiunto

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo verrà costituito un Comitato Direttivo Congiunto, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo. Tale Comitato provvederà, tra l'altro:
- a) a controllare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, raccomandare per l'approvazione dei due Governi, ogni emendamento inteso ad assicurare una più agevole attuazione conformemente all'Art. XII del presente Accordo;
 - b) a controllare i progressi compiuti nell'addestramento e coinvolgimento dei kenioti nella gestione della Base;
 - c) ad esaminare le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano presentarsi durante la fase di attuazione del presente Accordo o l'esecuzione delle attività effettuate presso la Base;
 - d) ad esaminare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi la possibilità di coinvolgere terzi nella utilizzazione della Base;
 - e) a determinare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi un programma di ricerca nel campo della scienza spaziale, dell'acquisizione di dati, delle attività connesse al lancio ed al controllo di satelliti presso la Base;
 - f) ad esaminare ogni altra proposta presentata da una delle Parti nell'ambito del presente Accordo volta ad una ulteriore espansione e diversificazione delle attività presso la Base.
2. Il Comitato Direttivo Congiunto si riunirà se e quando necessario a Nairobi o a Roma, come concordato su richiesta della Parti ed in ogni caso almeno due volte per ogni anno solare.

ARTICOLO IX

Verifiche ed ispezioni

Al fine di assicurare la conformità con i propositi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avrà diritto di:

- a) controllare e richiedere spiegazioni all'Autorità di gestione della Base sulle attività in corso;
- b) accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento i locali, il registro di inventario e le attrezzature presso la Base, nonché presso ogni altro locale ad essa connesso situato in Kenya;
- c) venire regolarmente informato sullo stadio di programmazione e preparazione dei programmi che saranno effettuati presso la Base;
- d) Tutte le attività di ispezione, visite, controlli, acquisizione dati, informazioni etc., saranno svolte nel rispetto della segretezza, della riservatezza e della protezione dei dati.

ARTICOLO X

Controversie

In caso di controversia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Comitato Direttivo Congiunto, agendo in conformità con l'Art VIII, 1, (c) non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi. Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo conformemente all'Art. XIII (b).

ARTICOLO XI

Assegnazione di beni

Al termine del primo rinnovo del presente Accordo in conformità con l'Art. XIII del medesimo, o in qualsiasi altro momento formalmente concordato dal Consiglio Congiunto a livello ministeriale, il Governo Italiano trasferirà tutti i diritti e le proprietà italiane del segmento situato a terra (Articolo I (1) (b)) al Governo della Repubblica del Kenya.

ARTICOLO XIII

Emendamenti e modifiche

Il presente Accordo potrà essere emendato o modificato con il reciproco consenso scritto dei due Governi.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore, Durata e Denuncia

a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma dei due Governi e sostituirà tutti i precedenti Accordi. Questo rimarrà in vigore per quindici anni.

b) Ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Detta notifica o denuncia non avrà effetto sul pagamento di eventuali debiti, richieste o risarcimenti, né esonererà alcuna delle Parti da ogni responsabilità precedentemente incorsa in applicazione del presente Accordo.

c) Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di quindici anni con le modalità che verranno negoziate e reciprocamente accettate dai due Governi.

In fede di che i rappresentanti debitamente autorizzati rispettivamente dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Kenya hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nairobi il giorno quattordici del mese di marzo del 1995, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

.....
Per il Governo della
Repubblica Italiana

.....
Per il Governo della
Repubblica del Kenya

ALLEGATO I

PROGETTI DI SVILUPPO A CURA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'AREA DI
NGOMENI

	Scellini Ken	USD
1. Centro Sanitario Rurale	45.818.190	1.018.182
2. Progetto per Scuola di Ngomeni	42.750.000	950.000

Il finanziamento di altri progetti di sviluppo, quali l'approvvigionamento idrico di Ngomeni la bitumazione della strada Ngomeni-Malindi, l'elettificazione dell'area di Ngomeni, saranno esaminati nel quadro di questo e/o altri programmi di cooperazione tra i due Paesi.